

OGGETTO: Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018

Relazione.

Anche per i Comuni della Provincia di Trento è vigente la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110.

Con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia. In particolare, la Legge 190/2012 prevede:

- l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/09, quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- l’approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l’adozione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso quanto sopra;

Visto l’art. 1, comma 7, della Legge 190/12 che testualmente recita: “*A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione e’ individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione*”;

Preso atto che in data 11 settembre 2013, la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, aggiornato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;

Accertato che il Segretario comunale, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1 comma 7 della L. 06/11/2012 n. 190, nominato con decreto del Commissario straordinario n. 1 del 18.01.2016, ha provveduto a redigere il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018;

Considerato che tale Piano sarà suscettibile ad integrazioni e modifiche secondo le tempistiche previste dalla Legge;

Tenuto conto dell’urgenza di dotare da subito il nuovo Comune di Ville d’Anaunia

del PTPC, alla luce di quanto stabilito dal Piano Nazionale Anticorruzione in materia di diffusione condivisa e partecipata delle strategie comunali anticorruzione, il PTPC comunale è stato pubblicato in prima redazione sul sito web istituzionale per un periodo di 7 gg. dal 21 gennaio 2016 al 28 gennaio 2016 al fine di diffonderne il contenuto e dare la possibilità a cittadini e portatori di interessi diffusi di formulare osservazioni e apportare contributi al contenuto dello stesso;

Ritenuto di adottare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L s.m.;

visto il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L s.m.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in ordine alla regolarità tecnico amministrativa reso dal Segretario comunale;

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto la presente proposta non comporta aspetti di natura finanziaria;

vista la legge regionale del 24 luglio 2015, n. 20 istitutiva del Comune di Ville d'Anaunia;

Visto il provvedimento della Giunta Provinciale di Trento di data 30.12.2015 di nomina del Commissario Straordinario dell'ente;

accertata la propria competenza, ai sensi del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L s.m. e dato atto che si tratta di un provvedimento assunto con i poteri della Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di adottare, per i motivi esposti in premessa, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il Piano in oggetto sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione;
3. di dichiarare la presente deliberazione, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, comma 4 del DPR 01.02.2005, n. 3/L;
4. di dare evidenza ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.